

Copia

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome Vallée d'Aoste

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR

Verbale di deliberazione di **Giunta Comunale** n. 15 del 28/02/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE ALIQUOTE D'IMPOSTA, TARIFFE E CANONI CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatreddici addì ventotto del mese di febbraio dalle ore 17.40 alle ore 19.30 nella sede dell'Ente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
MINUZZO GABRIELLA - Sindaco	Sì
MALCUIT ROBERTO RENZO - Vice Sindaco	Sì
BERTACCO PIERGIORGIO - Assessore	Sì
CHOUQUER IVO GIUSEPPE - Assessore	Sì
MOUSSANET ROBERTO - Assessore	Sì
THIEBAT PAOLA ANNAMARIA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor TROVA Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MINUZZO GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE ALIQUOTE D'IMPOSTA, TARIFFE E CANONI CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale in corso è il 31 dicembre dell'anno precedente, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale del 16 dicembre 1997, n. 40, salvo eventuali proroghe;

VISTA la proroga intervenuta a livello regionale che fa slittare tale termine al 28 febbraio 2013 e che si distingue dalla proroga a livello nazionale, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) invece differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO, peraltro, l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO, tuttavia, che l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale nel disporre che i Comuni debbano approvare le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione", implica automaticamente che la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà, pertanto, essere obbligatoriamente assunta prima o eventualmente contestualmente all'approvazione del bilancio;

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 1, lett c), del Regolamento regionale 3 febbraio 199, n. 1 recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" che ribadisce in altri termini quanto sopra espresso stabilendo che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 13 febbraio 2012 recante "Determinazione in merito alle aliquote d'imposta, tariffe e canoni concernenti i tributi locali per l'anno 2012".

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 25, comma 5 D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24.03.2012 n. 27, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito T.A.R.E.S.), disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale, che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione del bilancio degli Enti comunali di assistenza (addizionali ex E.C.A. e M.E.C.A.);

DATO ATTO che, tra gli elementi distintivi della fattispecie introdotta con la norma citata, vi è l'articolazione della T.A.R.E.S. in due componenti, una relativa ai rifiuti ed una seconda relativa alla maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

PRESO ATTO che il comma 22 del citato art. 14 del D.L. 201/2011 fa obbligo alle Amministrazioni di adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la disciplina per l'applicazione del tributo, a far data dall'1 gennaio 2013, mentre il comma 29 del medesimo articolo stabilisce che "i comuni che hanno

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”;

RIBADITO che l'individuazione della tipologia di prelievo da adottare, tributo o tariffa, dipende in prima istanza dalla concreta possibilità di adottare, a partire dal 1° gennaio 2013, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento che l'autorità del sottoambito territoriale ottimale competente per territorio (sub-Ato), nonché gestore del servizio non è in grado di adottare al momento;

PRESO ATTO che il comma 23, dell'art 14, del D.L. 201/2011 testualmente recita “ Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi;

VISTO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge regionale 31/2007 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) la predisposizione dei Piani Tariffari comunali per la TARES da approvare in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2013-2015 hanno come punto di riferimento obbligato il piano economico-finanziario dall'Autorità di sub-Ato che al momento attuale è ancora in fase di predisposizione e approvazione;

RITENUTO pertanto impossibile pronunciarsi al momento in merito all'articolazione del piano tariffario per quanto concerne la componente relativa al tributo sui rifiuti;

DATO ATTO che, quanto alla seconda componente della T.A.R.E.S., di natura comunque tributaria, il D.L. 201/2011 prevede una maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

RITENUTO che, per quanto riguarda la quantificazione della componente servizi, materialmente introitata sul bilancio comunale, di proporre per il 2013, lo standard di euro 0,30 per metro quadrato;

RILEVATO che, a fronte del gettito derivante da detta maggiorazione standard, è prevista una riduzione mediante l'applicazione delle procedure previste all'art. 27 della Legge 42/2009, affinché la regione Autonoma Valle d'Aosta assicuri al bilancio statale il maggior gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, prevedendo che fino alla conclusione di tali procedure venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza della Regione;

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

ATTESO che l'art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio Comunale del 25 ottobre 2012, n. 25;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) stabilisce che per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11, del citato art. 13

del decreto legge n. 201 del 2011 e che tuttavia è nel contempo riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, con la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuale l'aliquota standard;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto e che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

VISTO l'art. 4, comma. 4, del D.L. 16 dd. 2/3/2012 convertito nella Legge. N. 44 del. 26/4/2012 che ha abrogato l'art. 77-bis, comma 30, l'art. 77-ter comma 19 del D.L. 112/2008 e l'art.1 comma 123 della L. 220/2010 che prevedevano il blocco agli aumenti dei tributi locali;

RILEVATA, inoltre, la sussistenza dell'obbligo di approvare le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assi curare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, giusta quanto previsto dall'art. 117 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

VISTO il nuovo regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera consiliare n. 26 del 25 ottobre 2012;

VISTO Il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 in corso di preparazione;

VISTO il regolamento regionale n. 1/99 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 30/10/2000 modificato da ultimo con delibera di consiglio n. 36 del 14/12/2012;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 09.04.2010, n. 14 il Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili delle istruttorie fatti propri, ha espresso parere favorevole di legittimità di cui all'art.49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Per quanto enucleato e motivato in premessa di:

1) **DI RINVIARE** ogni decisione in sede di approvazione del bilancio di previsione per quanto concerne la determinazione e l'approvazione delle tariffe della componente rifiuti della TARES nell'impossibilità attuale di dare un'indicazione visto che non è stato ancora approvato dall'Autorità di sub-Ato (Comunità Montana Evançon) il piano economico-finanziario indispensabile per il calcolo delle tariffe;

2) **DI PROPORRE** per quanto riguarda la quantificazione della componente servizi della TARES, lo standard di euro 0,30 per metro quadrato;

3) **DI DARE ATTO**, con riferimento all'IMU, per l'anno 2013 ma si ritiene opportuno fin d'ora proporre all'esame del Consiglio comunale in base alla quantificazione del gettito dell'anno passato la possibilità **di**

non modificare le aliquote e detrazioni di base previste dalla legge di istituzione dell'imposta e già approvate dal Consiglio comunale per l'anno 2012, anche per quanto riguarda l'aliquota dello 0,76 per mille da applicare sui fabbricati ad uso produttivo inseriti nella categoria catastale D;

4) **DI ALLEGARE** il presente provvedimento alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013-2015.

5) **DI DICHIARARE** che l'esecuzione del presente provvedimento deve essere garantita dalla dipendente GERBINO Moira per la parte contabile e della dipendente VUILLERMET Vanda.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to : MINUZZO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : TROVA Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il 08-mar-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23-mar-2013, ai sensi dell'articolo 52 bis della L.R. n.54

Challand-Saint-Victor , lì 08-mar-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROVA Roberto

ESECUTIVA IL 08-mar-2013 ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 07/12/1998 N. 54.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROVA Roberto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Challand Saint Victor, lì 08-mar-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
TROVA Roberto